




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.

Prot. 5568 del 22-06-2009

Tipo: PARTENZA



Ufficio Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali

Roma, **19 GIU 2009**

FM/me

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di VICENZA
Contrà del Monte 13
36100 Vicenza

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 259 - 2009 - Tariffa –compensi spettanti per la redazione del piano di risanamento dell'esposizione debitoria, ex art. 67, comma 3, lettera d), L.F.

Facendo seguito alla richiesta di parere del 18 maggio 2009 con la quale si chiedono chiarimenti in merito ai compensi spettanti per la redazione del piano di risanamento della esposizione debitoria di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), si osserva quanto segue.

La riforma della legge fallimentare oltre a modificare la disciplina delle procedure concorsuali, quali il fallimento ed il concordato preventivo, subordinando l'ammissione a quest'ultima procedura alla redazione di un piano attestato (ex art. 161 L.F), ha posto l'attenzione anche sugli istituti di risoluzione stragiudiziale della crisi di impresa, quali il piano di risanamento dell'esposizione debitoria di cui all'art. 67, comma 3, lettera d), L.F. e l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis L.F.

Il legislatore ha messo a disposizione delle imprese una serie di strumenti per superare le situazioni di crisi ed evitare l'assoggettamento ad una procedura concorsuale. Tali strumenti privilegiano l'autonomia privata nella gestione e nella eventuale risoluzione della crisi e consentono al debitore ed ai creditori di comporre i loro contrapposti interessi anche al di fuori della sede giudiziale¹.

¹ Così CNDCEC, *La nomina del professionista che attesta il piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lettere d) della legge fallimentare*, Circolare n. 3/IR del 28 giugno 2008, disponibile su www.cndcec.it; UNIVERSITÀ DI FIRENZE – CNDCEC - ASSONIME, *Linee guida – Il finanziamento alle imprese in crisi*, bozza 16 maggio 2008, disponibile su www.cndcec.it; BOSTICCO, *Incertezze e soluzioni "di buon senso" in tema di nomina del professionista ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. d), L.F.*, in *Fallimento*, 2009, pag. 46; FERRO, *I nuovi strumenti di regolazione negoziale dell'insolvenza e la tutela giudiziaria delle intese fra debitore e creditori: storia italiana della timidezza competitiva*, in *Fallimento*, 2005, pag. 587; LO CASCIO, *Le nuove procedure di crisi: natura negoziale o pubblicistica?*, in *Fallimento*, 2008, 991 ss.

I piani di risanamento, di cui l'art. 67, comma 3, lett. d), L.F., sono il frutto della volontà del debitore e si caratterizzano per la loro unilateralità, non richiedendo, a differenza degli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F., la consensualità dei creditori. Inoltre, mentre l'efficacia degli accordi di ristrutturazione è legata alla pubblicazione nel registro delle imprese e all'omologazione del Tribunale, l'efficacia dei piani di risanamento non richiede alcun intervento dei creditori, ma solo la presenza della relazione di un professionista, iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lett. a) e b), che attesti la ragionevolezza del piano di risanamento.

I piani di risanamento sono rilevanti al solo fine dell'esenzione dell'azione revocatoria², assicurando stabilità, nell'eventualità di un successivo fallimento, agli atti, ai pagamenti e alle garanzie concesse su beni del debitore, compiuti in esecuzione del piano attestato. Gli stessi, come detto in precedenza, non costituiscono una parte di una procedura concorsuale, bensì degli strumenti di risoluzione extra giudiziale della crisi.

Al fine di fornire la soluzione al quesito posto da codesto Ordine è necessario porre l'attenzione sul fatto che il momento della predisposizione del piano è diverso da quello dell'attestazione e che la predisposizione del piano e l'attestazione dello stesso si presentano come due funzioni distinte, che ben dovrebbero essere poste in essere da soggetti distinti.

È stato osservato, infatti, che il piano di salvataggio "è predisposto dall'imprenditore, il quale può essere – e normalmente è – assistito da un consulente o una società di consulenza"³. Il piano redatto dal consulente, ovvero dalla struttura dell'impresa, dovrà in ogni caso essere adottato dall'organo amministrativo⁴, che ne assume la responsabilità. Affinché il piano produca i suoi effetti sarà, poi, necessario che lo stesso sia attestato da un professionista, iscritto nel registro dei revisori contabili ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lett. a) e b).

Il professionista che attesta il piano, a differenza dell'eventuale consulente, ha un ruolo necessario ed il suo intervento è fondamentale ai fini della tutela dei terzi⁵. Tale professionista deve quindi porsi in posizione di indipendenza e terzietà tanto dall'imprenditore, quanto dai creditori che partecipano al piano di risanamento.

La legge non vieta espressamente che il consulente, avendone i requisiti, possa fungere anche da attestatore, assumendosi la responsabilità dell'attestazione di un piano che rimane però giuridicamente imputato all'imprenditore. Una distinzione soggettiva tra consulente e attestatore, tuttavia, è stata auspicata dalla dottrina in considerazione della necessità di assicurare che la verifica del piano sia realizzata da persona diversa dal suo estensore.

Da quanto esposto deriva che per verificare l'effettivo adempimento dell'incarico si dovrà fare riferimento all'ampiezza dell'incarico conferito al professionista e, dunque, verificare se lo stesso sia stato incaricato della sola predisposizione del piano o anche della sua attestazione. Sarà, altresì, necessario verificare se vi sia stata l'attestazione del

² Così LINEE GUIDA, *op. cit.*

³ Così LINEE GUIDA, *op. cit.*

⁴ D'AMBROSIO, *Commento all'art. 67, comma 3, lettera d) e g), L.F.*, in *Il nuovo diritto fallimentare. Commentario* diretto da JORIO, Bologna, 2006, pag. 994; FERRO, *Il piano attestato di risanamento*, in *Fallimento*, 2005, pag. 1361; STASI, *I piani di risanamento e di ristrutturazione nella legge fallimentare*, in *Fallimento*, 2006, pag. 866.

⁵ Così LINEE GUIDA, *op. cit.*

piano, ancorché le banche abbiano richiesto la formulazione di un accordo di ristrutturazione.

Dunque, affinché si possa parlare di compimento dell'incarico da parte del professionista, si dovrà accertare che il professionista abbia posto in essere tutte le prestazioni richiestegli (realizzazione del piano o nell'attestazione del piano o entrambi), ancorché le banche non abbiano accettato il piano di risanamento. Dei risultati economici conseguiti, nonché dei vantaggi anche non patrimoniali derivati al cliente, si dovrà tener conto, invece, in sede di concreta determinazione degli onorari previsti (art. 3 T.P.).

Sulla base di quanto esposto deve ritenersi che qualora il professionista sia chiamato

- solo ad attestare il piano, allo stesso spetteranno i compensi determinati ai sensi della lettera e), comma 1 dell'art. 31 T.P.;
- solo a redigere il piano di risanamento, allo stesso spetteranno i compensi determinati ai sensi dell'art. 53 T.P.⁶, disciplinante le consulenze economiche-finanziarie ed in particolare "specifiche prestazioni relative alla struttura finanziaria delle aziende", nonché "ogni altra prestazione di carattere economico-finanziario".

In entrambe le ipotesi saranno applicabili i rimborsi spese di cui all'art. 18, le indennità di cui all'art. 19 e, se ne ricorrono i presupposti, la maggiorazione di cui all'art. 23, nonché gli onorari gradualità di cui all'art. 26.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Francesca Maione



⁶ La natura extragiudiziale del piano conduce ad escludere l'applicazione dell'art. 44 T.P. per la determinazione dei compensi. Allo stesso tempo si ritiene che non si possa applicare l'art. 43 T.P., disciplinante i componenti amichevoli, considerato che il piano di risanamento è un atto del solo imprenditore, che non prevede l'intervento espresso dei creditori e che ha la sola funzione di non rendere revocabili gli atti compiuti in esecuzione del piano e non realizza alcuna sistemazione liberatoria del debitore.